

226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Si applica l'articolo 208, comma 3.

Documenti collegati:

[226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva](#)

Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 226 Ripartizioni e diritti in

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello